

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

262 / 2024 del 04/06/2024

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON IRCCS ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA - PRESA D'ATTO

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON IRCCS ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA – PRESA D'ATTO.

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATE:

- la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";
- la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che:

- la D.G.R. n. VIII/9014/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di P.S., D.E.A.-E.A.S., per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze e la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata dall'AREU
- la D.G.R. n. X/2933/2014 all'art. 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda": la modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipe ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalla Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

VISTA la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti
- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.
- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 155 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria Sede dell'ASST/IRCCS o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con Enti Pubblici del Servizio Sociosanitario Lombardo -SSL della Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 155/2023, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, in assenso con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia, nota prot. n. 13295 del 10.05.2024;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.
- IEO si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dello IEO, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano o di altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.
- E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso IEO decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dallo IEO al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, IEO può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne allo IEO e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO gli effetti del predetto accordo hanno durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2026, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.01.2024, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso IEO nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che IEO riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 155/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto della stipula dell'accordo, autorizzandone la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia, con sede legale in Milano (MI), per

definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla sede delle strutture medesime a quella dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, o altre idonee strutture sanitarie di ricovero e cura, dotate di competenze mediche specialistiche non presenti presso gli Istituti;

2. di stabilire che il predetto accordo hanno durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2026, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.01.2024, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso IEO nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che:
 - La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.
 - IEO si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dello IEO, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano o di altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.
 - E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso IEO decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dallo IEO al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, IEO può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2024 e

successivi sul seguente conto: 30102147 (prestazioni di trasporto sanitario verso altri soggetti);

6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 IEO riconoscerà ad AREU:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 - per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Milano di AREU;
10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

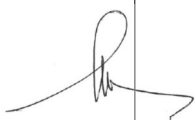
Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €32,00 Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI	
	TRA	
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11-01-2021
	E	
	IRCCS Istituto Europeo di Oncologia (di seguito per brevità IEO), con sede in Milano (MI) Via Filodrammatici, 10, C.F./P.IVA 08691440153 in atto rappresentata dall' Ing. Mauro Melis quale Legale Rappresentante.	
	PREMESSO CHE	
	che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU.	
	la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;	
	la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è	
	 	Pagina 1 di 8 Pagina 8 di 15

	appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale	
	Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di	
	soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT)	
	di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari	
	urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;	
	la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto	
	3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza	
	Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere	
	Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle	
	deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:	
	ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza	
	urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di	
	un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle	
	spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione	
	secondo le tipologie di strutture richiedenti	
	AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR,	
	compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il	
	necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture	
	sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica	
	convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture	
	ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano	
	l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo	
	dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di	
	remunerazione.	
	...le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero	

	per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di	
	ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere	
	riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private	
	richiedenti il servizio;	
	• IEO, nella persona del suo legale rappresentante, ha espresso la	
	volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari urgenti per	
	patologie con prognosi tempo-dipendente;	
	• Lo IEO non è dotato di Pronto Soccorso, ma dispone di un servizio di	
	guardia medica attiva in grado di garantire assistenza nelle 24 ore per le	
	eventuali emergenze che dovessero insorgere all'interno della struttura e	
	garantisce l'assistenza sanitaria durante il trasferimento dei pazienti dallo	
	IEO alla struttura ospedaliera; IEO, inoltre, precisa che il DEA di riferimento	
	per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso è l'Istituto	
	Clinico Humanitas di Rozzano.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 Premessa	
	La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	ART. 2 Oggetto	
	• La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o	
	ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto	
	con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino	
	problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo	
	(indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per	
	patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'Istituto Clinico	
	Humanitas di Rozzano o altra struttura sanitaria di riferimento per la	



specifica condizione clinica.

ART. 3 Condizioni Operative

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte di IEO, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

- IEO si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dello IEO, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano o di altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso IEO decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dallo IEO al momento della richiesta di trasferimento.

Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, IEO può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed



	infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente	
	con le contingenti attività di soccorso nel territorio.	
	Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, lo IEO mette	
	a disposizione, quale referente amministrativo il Sig./Dott. Daniela	
	Bargiggia di cui ai recapiti telefonici 0257489285 e, quale referente	
	sanitario, il Sig./Dott. Silvio Capizzi di cui ai recapiti telefonici 0257489977.	
	Art. 4 Condizioni economiche	
	Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) IEO	
	riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di	
	effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
	Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione	
	un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), IEO riconosce	
	ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di	
	utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
	IEO riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al	
	rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB	
	impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo restando che	
	in fase di richiesta la SOREU competente territorialmente comunicherà	
	contestualmente se MSB non sarà disponibile all'accompagnamento del	
	personale Medico ed Infermieristico in struttura per la presenza di	
	contingenti emergenze territoriali.	
	IEO si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro	
	30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal	
	fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale 030941 e la pec	
	relativa alla fattura elettronica direzionesanitaria@pec.it	



I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

ART. 5 – Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

ART. 6 – Durata

Gli effetti del presente accordo hanno durata dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2026, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 1° gennaio 2024 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e al trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso IEO nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per IEO direzione.amministrativa@legalmail.it

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza,

	mediante l'indirizzo PEC.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini	
	previsti nel precedente art. 4, da parte di IEO, il presente accordo si ritiene	
	in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto.	
	AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le	
	determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del	
	credito vantato.	
	ART. 7 – Imposte ed oneri	
	Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo,	
	anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico di IEO.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come	
	disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	ART. 8 – Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del	
	presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via	
	stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la	
	controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza	
	esclusiva del Foro di Milano.	
	ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di	
	comportamento	
	Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al	
	reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano	
	di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO, Codice di	
	comportamento, Modello Organizzativo e Codice Etico di IEO (se	
	adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni	



costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo,
assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del
rapporto.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal
Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Istituto Europeo di Oncologia (IEO) rappresentata dal Legale
Rappresentante Ing. Mauro Melis

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal
Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Istituto Europeo di Oncologia (IEO) rappresentata dal Legale
Rappresentante Ing. Mauro Melis

Firmato da:
MAURO MELIS
Codice fiscale: MLSMRA55B09A271I
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 04-05-2021 09:34:54 a: 04-05-2024 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 26-03-2024 08:17:27
Motivo: Approvo il documento

